

## FESTIVITÀ SOPPRESSE 2019

Nel 2019 i giorni di permesso per ex festività spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori delle **AREE PROFESSIONALI** saranno **QUATTRO**, relativi alle seguenti ricorrenze:

- San Giuseppe 19 marzo - martedì
- Ascensione 39° giorno dopo la Pasqua: per il 2019, 30 maggio - giovedì
- Corpus Domini 60° giorno dopo la Pasqua: per il 2019, 20 giugno - giovedì
- Festa dell'Unità Nazionale 4 novembre - lunedì

I dipendenti il cui **orario settimanale** preveda il **sabato lavorativo** avranno diritto ad un ulteriore giorno di permesso per ex festività, considerato che il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, cadrà di sabato (*per quanto riguarda la piazza di Roma il 29 giugno è giornata festiva per cui anche in caso di orario settimanale che preveda il sabato lavorativo non spetterà un'ulteriore giornata di permesso*).

I **QUADRI DIRETTIVI** (e i **Dirigenti**) nel periodo 2013-2018 hanno avuto a disposizione, per ogni anno, **un giorno in meno**, in quanto in base al CCNL tempo per tempo vigente una giornata di ex festività è stata destinata a finanziare il Fondo per l'Occupazione (*per gli appartenenti alle Aree Professionali il contributo si è realizzato attraverso la rinuncia ad una giornata di banca delle ore*). Essendo il Contratto nazionale scaduto a fine 2018, la conferma di tale norma (e quindi la decurtazione di un giorno) anche per il 2019 dipenderà dall'esito del prossimo confronto sindacale.

I permessi per ex festività spettano solamente se nei giorni delle ex festività il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico: quindi **il diritto alla fruizione decade qualora nelle date citate si verificano assenze non retribuite dalla banca**. Ciò può avvenire, per esempio, per scioperi, aspettative per motivi personali, congedi parentali non retribuiti, ma anche (**ATTENZIONE!**) nei casi di fruizione, in coincidenza con le date sopracitate, di **giornate di solidarietà** a carico del Fondo di settore o **congedi straordinari remunerati al 40%**. In altri termini occorre evitare di fissare come solidarietà o social day le date indicate (19.03.2019 - 30.05.2019 - 20.06.2019 - 29.06.2019 - 04.11.2019) perché altrimenti le ex festività spettanti per il 2019 si ridurrebbero per un numero di giorni equivalenti (*e si fruirebbe di un giorno remunerato in misura ridotta a fronte della perdita di una giornata pagata al 100%*).

I permessi per ex festività sono **fruibili anche a mezza giornata**.

### MANCATA MONETIZZAZIONE

Gli accordi di gruppo in vigore stabiliscono la sospensione della monetizzazione fino a tutto il 2019 e che eventuali **residui non fruiti al 31 dicembre dell'anno di competenza** vadano **perduti** (non è possibile ottenere **nessuna compensazione**). Consigliamo pertanto - in occasione della pianificazione delle assenze - di utilizzare per prime le ex festività.

### FESTIVITÀ CHE SE COINCIDENTI CON LA DOMENICA DANNO DIRITTO ALLA SCELTA TRA IL RECUPERO O IL COMPENSO AGGIUNTIVO: 25 APRILE - 1° MAGGIO - 2 GIUGNO

Nel 2019 la festività civile del 2 giugno cade di domenica e pertanto si ha diritto al **compenso aggiuntivo** o in alternativa ad **una giornata di recupero** (la mancata fruizione ne determina la monetizzazione).